

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICARDI, FOCACCIA, TIRABASSI, ANGELINI Nicola, LOMBARI, MONETI, GENCO, BELLISARIO e FERRARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico governativo denominato B/4, bandito a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra considerazione, intende sanare una situazione di evidente, seria sperequazione, — verificatasi a seguito di precedenti provvedimenti — fra le categorie di candidati di un medesimo concorso.

Nell'anno 1948, con decreto ministeriale 28 luglio, vennero indetti dal Ministero della pubblica istruzione, gruppi separati di nuovi concorsi direttivi denominati A/1 e B/3, per soli titoli; B/2 e B/4 per titoli ed esami, ed un concorso speciale per danneggiati politici e razziali.

Dei menzionati concorsi, l'A/2, con 118 posti, era riservato ai reduci; il B/4, invece, con 202 posti, era generale.

Quando questi concorsi dovevano effettuarsi, e già erano trascorsi due anni, una legge permise la riapertura dei termini fino al 27 e 29 gennaio 1950, consentendo la partecipazione ai concorsi di molti nuovi concorrenti, rimanendo sostanzialmente invariato il numero dei posti messi a concorso.

Passarono, poi, altri quattro anni, circa, senza che il Ministero della pubblica istruzione ponesse mano all'espletamento dei detti concorsi, il primo dei quali, cioè l'A/1, trovò, finalmente, il suo assestamento negli anni 1954 e 1955, mentre l'A/2, il B/3 e il B/4 non possono considerarsi ancora esauriti.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei furono pubblicate con decreto ministeriale del 20 agosto 1956 (Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1956).

Intanto la legge 6 luglio 1956, n. 705, permise la inclusione degli idonei del concorso B/4, con una votazione complessiva di almeno 140/200, nella graduatoria dei vincitori e così trovarono sistemazione ben 26 idonei che avevano riportato però meno di 7/10 agli esami.

Ciò perchè la legge 705 del 1956 non richiese il punteggio minimo di 105/150 (cioè 7/10) perchè il concorso B/4 si era svolto in virtù delle norme di cui al decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che richiedeva, per la inclusione nella graduatoria dei vincitori, una votazione complessiva non inferiore a 120/200 (cioè a 6/10).

Con il concorso B/3 (per soli titoli) furono dichiarati vincitori i combattenti con 30/50 nei titoli (ossia 6/10).

Successivamente con la legge 13 marzo 1958, n. 225, venivano estesi i benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei della 5ª graduatoria del B/4 con meno di 140/200 voti complessivi, fino al minimo di 120/200, ma con almeno voti 105/150 agli esami (ossia 7/10).

Pur rilevandosi nella relazione alla legge n. 225 dal proponente Buzzi la incongruità della situazione determinatasi per cui erano stati nominati direttori didattici nei concorsi A/1 e B/3 (per soli titoli) concorrenti che avevano raggiunto il punteggio minimo di 120/200, non si traevano dalle premesse le conseguenti deduzioni e si abbandonavano al loro destino gli idonei del B/4 che pure, in base alla legge 373 del 1947 istitutiva di detti concorsi, avevano ottenuto la inclusione nella graduatoria dei vincitori superando tre onerose prove di esami.

Che anzi con la legge 225 del 1958 si venne a creare una grave sperequazione nel gruppo di idonei del medesimo concorso B/4 in contrasto con la legge 705 del 1956.

Sono rimasti così esclusi i candidati idonei della 5ª graduatoria che non avevano riportato i 7/10 agli esami, molti dei quali però hanno un punteggio superiore a quello dell'ultimo degli ammessi in base alla legge 225

Anche nei più recenti concorsi sono stati adottati criteri molto larghi per venire incontro soprattutto a coloro che già da anni esplicavano incarico direttivo.

E così nel concorso speciale riservato a coloro che avevano tre anni di incarico, non è stata richiesta la prova di cultura generale, certamente la più impegnativa.

A maggior ragione devono essere immessi in ruolo gli idonei tutti del B/4 che hanno sostenuto gli esami di un concorso generale ed hanno superato tutte le prove (due scritte e una orale) con un punteggio non inferiore a 120/200 e, alla data odierna, tutti hanno un incarico direttivo tenuto lodevolmente da oltre due o tre anni.

Non si infrange così facendo la norma generale ma sibbene, rifacendosi alla legge istitutiva dei concorsi direttivi n. 373 del 21 aprile 1947, si ristabilisce l'iniziale equilibrio gravemente turbato dai successivi provvedimenti e si viene a sanare, sul piano morale prima che giuridico, la assurda sperequazione verificatasi tra candidati dello stesso concorso.

Recentemente è stata approvata dal Senato una legge riparatrice a favore dei candidati del concorso B/3.

Occorre che la sanatoria sia generale a favore di tutti i partecipanti al concorso B/4 che è stato l'unico concorso del dopoguerra per titoli ed esami fino al 1958, tenendo presente che i beneficiari della legge che si propone sono in numero di 31.

Sono disponibili i posti direttivi oltre quelli messi recentemente a concorso.

Il presente disegno di legge non comporta spesa alcuna.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I candidati al concorso per esami e titoli a 112 posti a Direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 120/200, saranno assunti nel ruolo direttivo fino ad esaurimento della graduatoria.